

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018
150/2018/R/EEL

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1011^a riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza (di seguito: legge concorrenza 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo Allegato A, recante "Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC 2016-2021)", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 188/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 188/2017/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, 286/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 286/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 392/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 392/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2018, 131/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 131/2018/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 104/2018/R/EEL, recante “*Orientamenti finali per la definizione delle variabili esogene in relazione al riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni*”.
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi: Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*) dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023;
- ai fini della regolazione tariffaria di cui al precedente alinea, l’Autorità ha suddiviso il suddetto periodo di regolazione in due semi-periodi, ciascuno di durata pari a quattro anni, prevedendo, in particolare, l’applicazione, nel corso del primo semi-periodo 2016-2019 (di seguito richiamato anche come *NPRI*), dell’approccio generale adottato nei precedenti periodi, che prevede schemi di regolazione incentivante per il riconoscimento dei costi operativi e schemi di regolazione di tipo *rate-of-return* ai fini del riconoscimento dei costi di capitale;
- con riferimento al servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per il *NPRI*, ai fini della valorizzazione riconoscimento dei costi di capitale, l’Autorità ha individuato due differenti regimi di riconoscimento, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali:
 - un regime di calcolo individuale, fondato sui dati propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle previste nel precedente periodo di regolazione, da applicare in via prioritaria alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo (comma 8.2, lettera a) del TIT);
 - un regime parametrico di determinazione del costo di capitale per le imprese diverse da quelle di cui alla precedente lettera (comma 8.2, lettera b) del TIT);
- il procedimento relativo alla definizione delle modalità di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese di minori dimensioni, avviato con deliberazione 483/2014/R/EEL e rinnovato con la deliberazione

613/2017/R/COM, è in fase di perfezionamento, essendo tra l'altro stato recentemente pubblicato il documento per la consultazione 104/2018/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- l'aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento, di cui al comma 8.1 del TIT, è effettuato ai sensi dell'articolo 11 del TIT medesimo;
- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento provvisorie sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità";
- rispetto ai dati e alle informazioni già utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento di cui alla deliberazione 286/2017/R/EEL, ai fini delle tariffe di riferimento definitive si considerano:
 - i dati di consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2016, in luogo dei dati di preconsuntivo, riferiti al medesimo anno 2016;
 - il valore dei contributi in conto capitale di cui al comma 11.5 del TIT, percepiti dalle imprese di distribuzione nell'anno 2016, da portare in detrazione del valore lordo degli investimenti relativi al medesimo anno;
 - ai fini delle determinazioni oggetto del presente provvedimento sono state utilizzate le stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di distribuzione di energia elettrica (incluso il comparto della commercializzazione del servizio di distribuzione) trasmesse dalle imprese ai sensi della determinazione DIUC 18/2016
- con riferimento al trattamento dei contributi:
 - il comma 11.5 del TIT stabilisce che i contributi in conto capitale siano portati in detrazione del valore lordo degli investimenti;
 - il comma 11.9 del TIT stabilisce che ai fini del calcolo degli ammortamenti tariffari, siano riconosciute quote di ammortamento per un periodo pari alla durata convenzionale dei cespiti stabilita nella tabella 6 del TIT, al netto delle quote di ammortamento relative ai contributi in conto capitale di cui al comma 11.5 del TIT, calcolate assumendo convenzionalmente una vita utile ai fini tariffari pari a 35 anni;
 - il comma 11.10 del TIT, prevede che, con riferimento ai contributi in conto capitale incassati a partire dall'anno 2016, le relative quote di ammortamento non sono portate in detrazione degli ammortamenti riconosciuti di cui al 11.9 del TIT per un periodo di tre anni e comunque fino al raggiungimento di una soglia massima pari al 10% del valore del contributo percepito;
- le quote di ammortamento relative ai contributi in conto capitale, di cui al comma 11.5 del TIT, incassati nell'anno 2016 rilevano ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di energia elettrica relative all'anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione della quota parte delle tariffe a copertura della remunerazione del capitale investito relativo al servizio di distribuzione per l'anno 2017, il comma 12.2 del TIT prevede che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per il servizio di distribuzione sia fissato pari al valore riportato nella tabella 4 del *TIWACC* (5,6%), come modificata dall'Allegato D alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- con riferimento alla determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di cui al comma 8.1 del TIT, l'articolo 5 del TIT medesimo prevede che, ai soli fini della remunerazione del capitale, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno $t-1$, rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive;
- ai sensi del comma 12.3 del TIT, con riferimento agli investimenti relativi al servizio di distribuzione entrati in esercizio nel periodo 2012-2014, la maggiorazione del tasso di remunerazione di cui al comma 12.2 dell'Allegato A alla deliberazione 199/11, a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio), è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari, fissata con deliberazione 188/2017/R/EEL.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità;
- nelle more della conclusione del procedimento relativo alle modalità di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di minori dimensioni, il perimetro delle imprese in relazione alle quali devono essere determinate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 è il medesimo con riferimento al quale sono state determinate le tariffe di riferimento provvisorie per il medesimo anno 2017.

RITENUTO OPPORTUNO :

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT, relative all'anno 2017, per le imprese distributrici riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- ai fini dell'aggiornamento della quota parte delle tariffe definitive per l'anno 2017 a copertura dei costi di capitale, considerare i dati di consuntivo degli

incrementi patrimoniali entrati in esercizio, delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2016, nonché dei contributi in conto capitale di cui al comma 11.5 del TIT incassati nel medesimo anno 2016;

- ai medesimi fini di cui al precedente alinea considerare, nell'ambito delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 di ciascuna impresa, il valore dei rami di rete acquisiti, ovvero ceduti, nel corso dell'anno 2016;
- ai fini del dimensionamento dei parametri tariffari, in continuità con le precedenti determinazioni tariffarie, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a consuntivo riferiti all'anno 2016;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, per le imprese che risultano fino a 100.000 punti di prelievo in esito al completamento del procedimento alla definizione delle modalità di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese di minori dimensioni

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, come riportati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento e la relativa tabella sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni